

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 13/04/2023

### FATTO

Il ricorrente espone di aver concluso con l'intermediario convenuto, in data 29 ottobre 2021, un contratto di cessione di crediti d'imposta conseguiti - ai sensi degli artt. 119 e 121 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, nell'ambito delle misure incentivanti connesse agli interventi per "l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico ..." degli edifici - a fronte delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione di un immobile. Riferisce di aver inviato, in data 5 novembre 2021, una comunicazione di opzione di cessione del credito complessivo in capo all'intermediario il quale, senza allegare plausibili motivi, non ha provveduto a corrispondere le somme spettanti causando al ricorrente seri danni patrimoniali. In particolare, l'istante rappresenta che la condotta inadempiente dell'intermediario non gli avrebbe consentito di ottemperare regolarmente al pagamento delle spese in favore delle imprese esecutrici dei lavori e che, per tale motivo, avrebbe fatto ricorso al prestito ottenuto da un familiare per far fronte parzialmente alle obbligazioni assunte.

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario ad adempiere il contratto mediante pagamento dei crediti d'imposta ceduti, riservandosi di agire per il riconoscimento del "maggior danno subito per effetto della condotta sopra descritta".

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si è opposto alla domanda del ricorrente sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sotto il primo profilo ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'ABF in quanto la controversia è imperniata sulla cessione in capo all'intermediario di crediti d'imposta acquisiti dal cliente a seguito della realizzazione di interventi edilizi, in virtù della disciplina di cui all'art. 121, d.l. n. 34/2020, sicché involgerebbe aspetti di carattere tributario e fiscale sottratti alla competenza dell'ABF; l'intermediario ha soggiunto che il rapporto oggetto di lite esula dai servizi di carattere bancario e finanziario, il che rappresenterebbe motivo ostativo per l'ammissibilità del ricorso innanzi all'Arbitro ai sensi delle Disposizioni ABF (sez. I, par. 4), posto che l'acquisizione di crediti d'imposta ex art. 121, d.l. n. 34/2020, cit., si realizza al di fuori dell'attività creditizia e il resistente non partecipa al negozio in qualità di "intermediario".

Il resistente assume che il ricorso sarebbe da considerarsi parimenti inammissibile in ragione del tenore della domanda formulata dal ricorrente che ambisce ad ottenere una pronuncia di natura costitutiva, volta a modificare il rapporto giuridico corrente tra le parti, o, comunque, una pronuncia di condanna ad un *facere* infungibile.

Nel merito, il resistente deduce che a seguito delle continue evoluzioni normative intervenute in materia – che avrebbero indotto l'intermediario a conformare il proprio processo di gestione delle pratiche di cessione dei crediti d'imposta ai più stringenti presidi antifrode – il diniego a dare seguito alla cessione sarebbe conseguito all'esito delle verifiche interne e ai controlli soggettivi e oggettivi che il cessionario ha ritenuto di svolgere in ottemperanza alla normativa citata.

Con riguardo all'istanza di risarcimento del maggior danno subito, il resistente eccepisce l'infondatezza della pretesa stante la mancanza di elementi probatori sotto il profilo dell'an e del quantum del pregiudizio asseritamente risentito.

Per i motivi innanzi esposti, l'intermediario convenuto ha chiesto all'Arbitro, in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso inammissibile; nel merito, di non accogliere il ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

In via pregiudiziale occorre esaminare l'eccezione di irricevibilità del ricorso per difetto di competenza *ratione materiae* dell'Arbitro, sollevata dall'intermediario, sul rilievo che la controversia involgerebbe questioni di carattere tributario e fiscale nascenti da un contratto di cessione di crediti d'imposta, per complessivi euro 23.765,91; dunque da un rapporto asseritamente estraneo all'attività bancaria, che rappresenta elemento ostativo alla procedibilità ai sensi della Sez. I, par. 4 delle Disposizioni ABF.

L'eccezione è infondata.

In argomento è stato chiarito come la mera circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta non sia di per sé sufficiente a escludere la competenza per materia dell'Arbitro; situazione, quest'ultima, viceversa ravvisabile ogni qual volta "la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d'imposta" (ABF Coll. Coordinamento, Dec. n. 9642/2022).

Nel caso di specie, parte ricorrente contesta alla banca di non aver adempiuto alla liquidazione della somma spettante in ottemperanza alla disciplina del contratto di cessione del credito d'imposta concluso con la convenuta in data 29 ottobre 2021; sicché, alla stregua dei superiori principi, la competenza dell'ABF a conoscere la controversia sotto questo aspetto va affermata.



La resistente eccepisce che il ricorso sarebbe da considerarsi altresì inammissibile, in ragione del tenore della domanda del ricorrente che ambisce ad ottenere una pronuncia di natura costitutiva volta a modificare il rapporto giuridico corrente tra le parti o, comunque, una pronuncia di condanna ad un facere infungibile.

L'eccezione va parimenti disattesa.

Sul punto si osserva che rispetto a domande costitutive o dirette a un facere infungibile, la prassi di questo Giudicante è incline a privilegiare un'interpretazione delle stesse in termini di mero accertamento della illegittimità della condotta contestata, decidendo il ricorso nel merito entro questi limiti (cfr. ABF Bari, Dec. nn.11870/2022, 3833/2022, 23344/2019; Coll. Roma, Dec. n. 2417/2020).

Si procede dunque all'esame nel merito del ricorso formulato dal ricorrente, tenuto conto che la domanda postula, come detto, l'accertamento dell'eventuale inadempimento contrattuale in capo all'intermediario in ordine al versamento del corrispettivo importo del credito oggetto di cessione.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, appare che il ricorrente abbia trasmesso alla resistente una lettera "contratto di cessione del credito d'imposta-proposta" maturato (in favore del cliente) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – ai sensi della normativa incentivante per "l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico ...", di cui agli artt. 119 e 121, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. "Decreto Rilancio) – a fronte dei costi sostenuti dal cedente per interventi di ristrutturazione edilizia.

L'accordo in parola – privo della sottoscrizione delle parti – disciplina il perfezionamento della cessione prevedendo adempimenti a carico del cedente e del cessionario; nello specifico, a mente dell'art. 3 della proposta di contratto: "3.1. Al fine di perfezionare e rendere opponibile la cessione di cui all'articolo 2 (Cessione del Credito di Imposta), nonché di qualunque terzo, il Cedente è tenuto a compiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, tutti gli adempimenti necessari previsti dalla normativa applicabile al Credito di imposta in modo tale per cui nella Piattaforma ADE il cessionario abbia la possibilità di accettare la cessione a proprio favore del Credito di Imposta ceduto ai sensi del contratto; 3.2. il cessionario provvederà ad accettare sulla Piattaforma ADE la cessione del credito ceduto entro 20 giorni lavorativi successivi alla data in cui il credito risulterà tra i crediti da accettare dal Cessionario sulla Piattaforma ADE. In caso di Contratto a Distanza, l'accettazione da parte del Cessionario sulla Piattaforma ADE non avverrà prima che siano decorsi i termini per il recesso previsti per il paragrafo 5.4. del successivo articolo 5 (Condizione risolutiva – Recesso).

In relazione al corrispettivo dovuto in caso di perfezionamento dell'operazione, l'art. 4 dispone che "A fronte della cessione di cui al presente contratto, il Cessionario corrisponderà al Cedente il Prezzo, mediante versamento sul conto, entro 3 giorni lavorativi dalla data di accettazione da parte del Cessionario della cessione del credito di imposta oggetto di cessione ai sensi del presente contratto sulla Piattaforma ADE".

L'art. 5.1 elenca talune condizioni che comportano lo scioglimento del negozio di cessione in rassegna stabilendo che: "Il presente contratto sarà automaticamente risolto sin dalla sua sottoscrizione qualora, entro 60 giorni lavorativi dalla data del presente contratto, nella Piattaforma ADE (i) il Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di Imposta, ovvero (ii) dovesse risultare trasferito dal Cedente un credito di imposta diverso, sotto qualunque aspetto (ad es. importo ceduto, codice tributo, anno di riferimento, ecc.), rispetto al Credito di Imposta come individuato nell'Allegato 1 (Crediti di Imposta oggetto di cessione e relativo prezzo), ancorché la cessione di tale credito sia stata accettata da parte del Cessionario a proprio favore sulla Piattaforma ADE".



Secondo l'iter procedurale previsto dal contratto controverso, il ricorrente documenta di aver tempestivamente trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in data 5 novembre 2021, la prevista "Comunicazione dell'opzione ..." relativa alla cessione del credito in favore dell'intermediario. Pur tuttavia, dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni delle parti sembra emergere che l'intermediario non abbia provveduto alla conseguente accettazione dell'operazione nella Piattaforma ADE, accessibile tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate e che, di conseguenza, non abbia versato al cedente il corrispettivo del credito ceduto.

Al riguardo la resistente ha dedotto che il rifiuto della pratica di cessione sarebbe derivato dalla necessità di effettuare più approfondite verifiche interne nonché controlli soggettivi e oggettivi in ottemperanza della nuova normativa antifrode.

Ora, per quanto la disciplina di cui all'art. 121, comma 6, del decreto "Rilancio" richieda particolari cautele - ovvero l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale da parte dell'intermediario, che si renda cessionario dei crediti di imposta, nel valutare tanto i profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della eventuale illiceità del credito, quanto quelli correlati alla normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - va nondimeno evidenziato che le esigenze anzidette devono essere contemperate con la finalità di garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela, improntando tutte le fasi delle relazioni - concernenti non solo l'esecuzione e la conclusione del rapporto ma, prima ancora, le trattative - ai principi di buona fede e correttezza (cfr. ABF Roma, Dec. n. 2851/2011). Come non si è mancato di sottolineare: "in riferimento all'esecuzione di un contratto, ciascuna delle parti del rapporto contrattuale ha l'obbligo di agire in buona fede cooperando con l'altra parte in vista della realizzazione del comune intento perseguito con la conclusione del contratto, per cui, sotto tale profilo, anche la mera inerzia può costituire inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede. Ciò in quanto correttezza e buona fede, che operano con criterio di reciprocità costituiscono doveri giuridici autonomi a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto espressamente stabilito dalle norme" (Cass. civ., sent. n. 6181/2015). In questo senso, l'impegno solidaristico trova il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14605/2004). È stato inoltre chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. civile, Sez. VI, ord. n. 25584/2018).

Nella fattispecie a fronte della lettera-contratto di cessione del credito trasmessa dal cliente all'intermediario in data 29 ottobre 2021 e del successivo deposito telematico della "Comunicazione dell'opzione" perfezionato con esito positivo in data 5 novembre 2021, la resistente non ha allegato alcuna evidenza in ordine alle verifiche espletate, peraltro tardivamente, né agli esiti delle stesse, limitandosi ad affermare di aver chiesto al cliente in data 23 febbraio 2022 - ossia quando era ampiamente decorso ormai da mesi il termine di venti giorni lavorativi contrattualmente previsto per l'accettazione della proposta sulla Piattaforma ADE - la consegna di alcuni documenti "ai fini degli adempimenti connessi agli obblighi di adeguata verifica"; documentazione che il ricorrente ha asserito di avere



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

prontamente consegnato al cessionario in data 2 marzo 2022, ossia prima della scadenza (7 marzo 2022) indicata dallo stesso intermediario (circostanza sulla quale non vi è contestazione, arg. ex art. 115, c.p.c.), senza tuttavia ricevere il corrispettivo della cessione.

Per quanto innanzi, deve concludersi che nel caso specifico la convenuta non ha fatto buon governo dei citati principi di correttezza e trasparenza; l'intermediario non ha infatti provato di aver svolto gli adempimenti necessari per il perfezionamento del contratto, né si è peritato di palesare in tempo utile eventuali circostanze ostative, suscitando un legittimo affidamento del ricorrente sul buon esito dell'operazione. Per questi aspetti, il Collegio rileva una manifesta violazione dell'obbligo di comportarsi nei confronti del cliente secondo correttezza e buona fede (arg. ex artt. 1175 e 1375 c.c.), nonché l'inosservanza delle regole di diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.) ravvisabile nella condotta inefficiente e intempestiva tenuta dall'intermediario (cfr. ABF Milano, Dec. n. 2226/2023). Di conseguenza, alla stregua dei limiti di cognizione innanzi descritti, il Collegio accerta l'illegittimità della condotta dell'intermediario nella relazione intrattenuta con il ricorrente.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità della condotta dell'intermediario nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI